SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

(38ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » **(1794)** (*D'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 415, 421, 427
BONAFINI 424
CARELLI, *relatore* 416, 419
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 419, 424
SPEZZANO 421, 424

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Marullo, Medici, Milillo, Militerni, Moretti, Murdaca, Tedeschi, Tiberi e Tortora.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Asaro e Colombi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bonafini e Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amen-

dola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani. Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame rappresenta un tentativo di risoluzione dei non semplici problemi che investono il vasto settore venatorio. Nobile, quindi, è senza dubbio l'intento, anche se costretto entro i limiti di un possibilismo non sempre in armonia con la reale situazione del suddetto settore; situazione nella quale si imporrebbe una metodologia tale da trarre verità nuove da verità, possiamo dire, conosciute, con il risultato pratico di contemperare l'esigenza di difendere il patrimonio faunistico con le esigenze della caccia in generale e dell'arte cinegetica in particolare.

Comunque l'accordo sugli indirizzi recati dal provvedimento è stato, all'altro ramo del Parlamento, unanime, e speriamo che altrettanto accada al Senato. Il Presidente della Commissione agricoltura della Camera, onorevole Sedati, nel presentare alla Commissione stessa le risultanze del lavoro della Sottocommissione a suo tempo incaricata di studiare a fondo la materia, aveva raccomandato alla Commissione stessa di voler concludere al più presto l'esame del provvedimento, anche al fine di premiare l'impegno posto dai membri della Sottocommissione nello svolgimento del loro compito e la capacità da essi dimostrata. Gli indirizzi proposti venivano accolti anche dal qui presente Sottosegretario di Stato, il quale affermava essere il provvedimento stesso di troppa importanza per non considerarlo valido nel settore interessato e, oltretutto, atto a calmare gli animi dei cacciatori. Egli non nascondeva però alcune perplessità, ed auspicava per il futuro quelle modifiche che la situazione attuale non consentiva data l'esiguità del tempo a disposizione.

Ora noi, onorevoli colleghi, potremmo far nostre tali parole ed affermare che accettiamo il disegno di legge nella formulazione in cui ci è pervenuto ma non senza manifestare qualche perplessità sul fatto che esso non modifica il testo unico del 1939 che in parte, lasciando immutate alcune norme che nell'applicazione pratica — ed in particolare nell'esercizio venatorio appena iniziato — si sono dimostrate particolarmente carenti. Tra l'altro il provvedimento al nostro esame avrebbe dovuto già essere operante alla riapertura della annata venatoria in corso: non si è però fatto in tempo e la caccia è stata aperta, come tutti noi sappiamo; il che, per le considerazioni che dovremo fare in seguito, ha un suo valore particolare. Desidero anzi accennare subito a tale questione in maniera sintetica, salvo riprenderla più ampiamente in sede di esame degli articoli: bisogna cioè, tener presente che, essendo l'esercizio venatorio in atto, l'approvazione del disegno di legge potrebbe in effetti turbarne lo svolgimento, poichè le nuove norme dovrebbero essere applicate ad un'attività già iniziata, col rischio di provocare in essa degli arresti deleteri. Per questo motivo sta ai colleghi il considerare l'opportunità o meno di una sollecita approvazione del provvedimento. Il relatore annoterà le loro osservazioni per riportarle, al momento opportuno, auspicando che la conclusione di questa discus-

sione trovi la Commissione per quanto possibile concorde sulle decisioni da prendere.

Desidero ora illustrare brevemente i punti principali del testo pervenutoci, per una più agevole comprensione dello stesso. L'articolo 1 propone un testo sostitutivo per l'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694. In esso si porta a sei anni la durata delle licenze di caccia e di uccellagione, ma subordinando la validità di tali licenze al pagamento annuale della relativa tassa, comprovato dall'applicazione di particolari marche sulla licenza stessa. Ciò comporta la necessità di presentare ogni anno una domanda all'autorità competente. Altra importantissima innovazione è rappresentata dall'assicurazione obbligatoria per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. È questo un punto che dovremo trattare, ma fin da questo momento mi permetto di rilevare che non sarebbe male affrontare il problema demandando al Ministero dell'agricoltura il compito di coordinare questo servizio. In Italia abbiamo infatti circa un milione di cacciatori: anche a voler stabilire in 2.000 lire il premio da versare all'istituto assicurativo, si raggiungerebbe una somma di 2 miliardi annui della quale potrebbe essere speso, calcolando una media di circa cento incidenti nello stesso periodo, al massimo un quarto. Mi domando quindi perchè rinunciare al miliardo e mezzo residuo, che potremmo usare appunto a beneficio del settore venatorio, con particolare riguardo alle zone di ripopolamento, a quelle riserve ed a quelle bandite di cui tratteremo in seguito. Sottopongo quindi sin da ora il problema all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario di Stato, perchè si studi il sistema di realizzazione di un'assicurazione governativa.

L'articolo 2, a sua volta, riveste notevole importanza, in quanto tende a sostituire l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, numero 1016 relativo ai periodi di permesso per la caccia e l'uccellagione. Ora i colleghi sanno come quanto riguarda l'apertura della caccia rappresenti forse il *punctum dolens* della questione. In questo momento vige il principio, sancito dall'articolo 12 citato, dell'apertura duplice; ma io posso dirvi che nella mia Provincia, come in tutte le altre province italiane, è stata sospesa l'apertura rinviandola al 12 settembre in seguito ai seri turbamenti verificatisi in numerose zone, agli affollamenti che sarebbero potuti tornare di grave pregiudizio a quella selvaggina che noi ci proponiamo invece di difendere. I fenomeni verificatisi sono stati particolarmente gravi: basti pensare che in alcune plaghe è stato distrutto completamente il patrimonio faunistico, senza alcuna discriminazione; e che tra l'altro si sono verificati in un brevissimo arco di tempo numerosissimi incidenti, tanto da costringere i Presidenti dei Comitati provinciali della caccia al suaccennato provvedimento di sospensione. Ecco allora che ritorna a noi il problema: apertura duplice o apertura unica? A voi lo stabilirlo, onorevoli colleghi. Personalmente potrei essere per l'apertura unica ritardata alla prima domenica di settembre, quando potremmo avere ancora soggetti migratori e comunque matura la selvaggina stanziale. Ad ogni modo è bene ponderare la questione poichè la nostra decisione dovrebbe essere, almeno presumibilmente, quella definitiva.

Altra innovazione recata dal disegno di legge al testo unico del 1939 è quella prevista dall'articolo 3, e cioè la caccia controllata: ottima cosa senza dubbio, ma che presenta delle difficoltà non indifferenti in quanto prevede una limitazione della caccia stessa nel tempo, nella specie e nel numero. Tutto ciò dovrebbe essere affidato all'educazione del cacciatore, il quale, se fosse un elemento disciplinato, fermamente convinto del suo dovere di seguire determinati indirizzi, renderebbe addirittura inutile il controllo; ma il cacciatore è purtroppo elemento vivacissimo, soggetto ad un particolare nervosismo che lo assale in presenza della preda, per cui quello della caccia controllata resterà a mio avviso un principio inapplicabile, un pio desiderio, un qualcosa che non potrà forse far altro che complicare l'attività venatoria dando luogo a limitazioni eccessive in alcune zone, ad eccessivi largheggiamenti in altre.

Anche questo, comunque, è un punto che io sottopongo all'attenzione dei colleghi e sul quale potremo intrattenerci.

L'articolo 4 potrebbe, a mio avviso, essere accettato nella sua formulazione attuale, in quanto si limita ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, alcuni divieti per quanto concerne l'esercizio dell'uccellagione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 16 del predetto testo unico impartendo disposizioni sugli appostamenti fissi e sulle zone vietate; disposizioni che ritengo possano essere senz'altro approvate. Lo stesso dicasi per l'articolo 7, il quale stabilisce particolari divieti per quelle zone in cui ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica; nonchè per l'articolo 8, inteso a sostituire l'articolo 29 del testo unico del 1939, con una nuova formulazione, nella quale sono stabilite per il divieto di caccia e di uccellagione nei fondi chiusi determinate modalità e viene aggravata la sanzione penale per i contravventori.

Ancora, l'articolo 10 sostituisce l'articolo 32 del testo unico (Divieto di sparo in determinate località), così come l'articolo 11 ne sostituisce l'articolo 36 (Giorno venatorio e divieto di caccia notturna); e qui vi prego di voler fare una considerazione. Noi sappiamo che anche un'ora dopo il tramonto, come un'ora prima della levata del sole, il cacciatore è pronto ad affrontare la sua giornata sportiva con quell'entusiasmo che a tutti noi è ben noto. Ora possiamo, se lo riterrete opportuno, modificare la definizione del giorno venatorio nel senso indicato dall'articolo 11, stabilendo cioè il divieto di cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole; ma a mio avviso sarebbe più opportuno evitare limitazioni che servirebbero solo a provocare infrazioni.

L'articolo 12 detta alcune norme relative al divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina; ed in proposito non ho alcuna obiezione. L'articolo 13 modifica l'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, in materia di riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura; ed in questo caso la novità è rappresentata dalla definizione, molto utile, del significato dei sudetti termini. Vorrei però osservare che, in contrasto con quanto previsto dalla legge vigente, attualmente noi troviamo solo riserve di carattere privato, mentre secondo me con esse si dovrebbero perseguire esclusivamente scopi di carattere sociale; le riserve dovrebbero cioè essere di proprietà comunale o appartenere alle sezioni cacciatori, in modo da raggiungere finalmente un equilibrio dell'esercizio venatorio nelle zone che intendiamo proteggere. A parte ciò ritengo che l'articolo possa essere approvato nella sua formulazione attuale, specie in considerazione dei fini che si propone.

L'articolo 14 riguarda la costituzione e la concessione di bandita o di riserva, ed io non ho obiezioni da avanzare in merito. Lo stesso dicasi per l'articolo 15.

L'articolo 16 si riferisce, modificando quanto in proposito disposto dall'articolo 49 del testo unico del 1939, alle revoche delle concessioni, ed anche a questo proposito il relatore non ha nulla da osservare. Vi sono poi l'articolo 17, relativo alla costituzione di bandite private, e l'articolo 18, relativo alle zone di ripopolamento e cattura, con il quale si stabiliscono alcune procedure valide e ai fini del ripopolamento e ai fini di quella vigilanza che vogliamo sempre più attivare. L'articolo 19, a sua volta, propone una modifica del primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987; e l'articolo 20 tende a sostituire l'articolo 55 dello stesso testo unico, già modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 1955, relativo alla trasformazione in riserva delle zone di ripopolamento e cattura.

L'articolo 21 relativo all'estensione e alla durata delle riserve, stabilisce la prima in una misura non inferiore a 300 ettari e non superiore a 3.000, e la seconda in un periodo non superiore a sei anni. L'articolo 22, a sua volta, prevede il caso di proprietari di terreni inferiori ai trecento ettari, prevedendo la possibilità per gli stessi di riunirsi in consorzio onde ottenere la concessione di una riserva.

Con l'articolo 23 si entra in materia fiscale. Dell'argomento parleremo in seguito, poichè alcune osservazioni si impongono, spe-

cie in merito alla nuova tassa proposta. Saltiamo quindi all'articolo 26, che rappresenta il *punctum dolens* del provvedimento per le incertezze che suscita; tanto è vero che numerose Sezioni cacciatori e numerosissimi cacciatori individualmente hanno fatto pervenire non solo a me ma all'intera 8ª Commissione e perfino al Presidente del Senato proteste, proposte, inviti a rivedere la questione.

L'articolo tende a sostituire l'articolo 67 del testo unico del 1939, del quale, per maggiore chiarezza, desidero dare lettura ai colleghi. Esso, ai primi due commi, stabilisce: « Nella zona delle Alpi è data ai comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.

Il canone da pagarsi al Comune viene determinato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'accordo con quello per gli interni, tenuto presente, quando ciò sia possibile, il canone pagato prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Ora l'articolo 26 del disegno di legge così recita al primo comma: « La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge ». E, a sua volta, l'articolo 3 richiamato precisa al secondo comma: « Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere ».

Quindi nella zona delle Alpi dovremmo applicare il sistema della caccia controllata, in sostituzione di quanto stabilito a suo tempo dall'articolo 67 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato nel 1939. A tale proposito l'articolo 26 così prosegue al secondo comma: « Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre ».

Ora l'articolo 86 del testo unico così si esprime in proposito ai primi due commi: « È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali, e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione e i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta Federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione ». Tale norma, com'è noto, è stata dichiarata incostituzionale, ed in merito vorrei sentire l'opinione dell'onorevole Sottosegretario di Stato, poichè ho il timore che, dato il riferimento ad essa, anche il secondo comma dell'articolo 26 potrebbe incorrere in tale incostituzionalità. Sarebbe comunque quanto mai opportuna una modifica dell'articolo 86 del testo unico, nel quale bisognerebbe parlare delle associazioni giuridicamente riconosciute che oggi rappresentano la continuazione della vecchia Federazione ma alle quali il cacciatore non è obbligato ad appartenere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'articolo 86 del testo unico viene infatti modificato con l'articolo 35 del provvedimento.

C A R E L L I , *relatore.* Però l'articolo 26, al secondo comma, parla delle « Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* È materia *de jure condendo,* che appunto la Commissione dovrà esaminare.

C A R E L L I , *relatore.* Ho voluto accennare alla questione perchè non sia sottovalutata bensì fatta oggetto di attento esame. Ad ogni modo, qualunque possa essere la decisione finale che la Commissione vorrà prendere in materia, dovrebbe essere chia-

ramente specificato, ai fini interpretativi, il significato che noi intendiamo dare all'articolo.

Oltre a ciò, l'articolo ha suscitato altre preoccupazioni. Ad esempio, l'Associazione italiana cacciatori di montagna ci ha inviato un ordine del giorno nel quale, dopo aver tra l'altro affermato che « il diritto dei cacciatori a partecipare alla caccia in zona Alpi deve essere riconosciuto a tutti compatibilmente col principio della capacità faunistica e regolamentato attraverso un'equa distribuzione dei cacciatori nei vari comprensori in modo da evitare gli eccessivi accentramenti di cacciatori, elemento questo di disordine, di indisciplina e di scatenato egoismo, vera scuola di banditismo venatorio a tutto detrimento sia della cosiddetta educazione venatoria che della conservazione della fauna », afferma di ritenere « che il problema della conservazione della fauna alpina così impostato possa trovare la sua giusta soluzione atraverso riserve comunali o sociali o caccie controllate, a territorio limitato e circoscritto a quello di uno o più comuni che diano garanzia di buon funzionamento » e « che la gestione di questi Enti a carattere circoscritto debba essere affidata ad associazioni di cacciatori locali costituite a norma di legge riconosciute in sede provinciale idonee ad assolvere tale compito... ». Di conseguenza l'Associazione protesta « contro l'intento palese di voler perpetuare il monopolio in tema di caccia in zona Alpi ad associazioni a carattere nazionale disattendendo in pratica le sentenze della Corte costituzione in materia di libertà di Associazione ».

A sua volta la Sezione provinciale cacciatori di Belluno ci invia un documento in cui, tra l'altro, si constata che « il progetto modifica radicalmente l'attuale tradizionale regime riservatistico della Provincia di Belluno... Considerato che la modifica è destinata a provocare in breve lasso di tempo la totale, irrimediabile distruzione della selvaggina alpina e ad arrecare grave disagio e prevedibili preoccupanti reazioni nell'ambiente venatorio, rendendosi portavoce degli oltre cinquemila cacciatori della Provinvia eleva vibrata protesta contro il progetto di legge in corso d'approvazione e formula istanza affinchè sia apportato al progetto medesimo appropriato emendamento che valga a mantenere il sistema riservistico attualmente in vigore ».

Sono pervenute anche delle altre missive in netto contrasto, però, con le precedenti. Circa 400 cacciatori di Feltre hanno scritto al senatore Granzotto Basso ed a me una lettera in cui, dopo una premessa, affermano: « I nostri rappresentanti chiedono null'altro che sia approvata ed integralmente approvata la legge, così approvata dalla Commissione agricoltura della Camera e che rispecchia le aspirazioni di tutti i cacciatori italiani, formulate in comune accordo fra i loro legittimi rappresentanti e l'Unione delle province italiane. Sarà noto alla signoria vostra che la maggior pare dei cacciatori bellunesi muove opposizione al provvedimento che introduce le cacce controllate, a cui l'arco alpino è già soggetto eccezion fatta per le regioni a statuto speciale, anche nella provincia di Belluno, motivando tale dissenso con la necessità di mantenere lo stato attuale date le particolari situazioni territoriali e faunistiche. La realtà è ben differente: si tenta invece di salvare il privilegio di caccia di pochi sopra un'immensità territoriale il che schiude la porta al più gretto ed incivile esclusivismo, troppo volte fonte di abusi e di mercato nero dei diritti di caccia ».

Da parte loro i cacciatori di Belluno hanno inviato al senatore Granzotto Basso il seguente telegramma: « Cacciatori bellunesi a conoscenza approvazione progetto di legge sulla caccia che esclude provincia di Belluno da attuale regime riservistico dettato da esigenze faunistiche e da tradizioni secolari protestano vibratamente per iniziativa ingiustificata e contrastante con interessi venatori e chiedono fermamente emendamento progetto con mantenimento integrale norme vigenti giusta articolo 67 testo unico riservano ogni appropriata azione per accoglimento rivendicazioni ».

Come dicevo dianzi, dunque, le varie posizioni sono assai contrastanti tra loro, per cui non sarà facile dirimere tale intricato intreccio di desideri e di indirizzi. Vedremo comunque in seguito.

Proseguendo nell'esame del disegno di legge, l'articolo 27 prevede la costituzione di oasi per la protezione della fauna. L'articolo 29 modifica quanto disposto dall'articolo 70 del testo unico del 1939 sul divieto per gli agenti di esercitare la caccia e l'uccellagione. In merito si sono avute delle obiezioni da parte delle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve, le quali obiettano che, qualora fosse loro concesso di cacciare solo in determinati periodi, verrebbe ad essere così palesata la loro qualità appunto di guardie giurate; qualità che dovrebbe invece rimanere segreta onde essere essi in grado di svolgere appieno il proprio compito di vigilanza.

Gli articoli 30, 31 e 32, che a mio avviso possono essere approvati senz'altro nella loro attuale formulazione, riguardano rispettivamente la selvaggina sequestrata, le oblazioni e l'obbligo del procedimento penale. Gli articoli 33, 34, 35 e 36 riguardano i Comitati provinciali della caccia, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, le associazioni venatorie ed i loro compiti. Gli articoli 37, 38 e 39 disciplinano la materia delle tasse e soprattasse e della suddivisione del provento di queste ultime tra gli aventi diritto nelle misure seguenti: il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia; il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'importanza faunistica del territorio; il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia; il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura. Le soprattasse sono, dall'articolo 38, così determinate: per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000; per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2.000; per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500; per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000; e via dicendo. Ora bisogna tener presente che, rispetto alle proposte iniziali — sulle quali era per altro già stato manifestato l'assenso dei cacciatori — le soprattasse sono state, nel testo definitivo elaborato dalla Sottocommissione della Camera ed in quella sede approvato, leggermente diminuite; e poichè la ripartizione di cui sopra verrebbe effettuata esclusivamente sui proventi di esse, gli aventi diritto hanno sollevato vibrate proteste. Oltre a ciò l'attribuzione del 25 per cento di tali proventi alle Amministrazioni provinciali in relazione all'importanza faunistica del territorio rappresenta un trattamento di favore per le zone maggiormente dotate, a scapito di quelle, per così dire, depresse.

Richiamo quindi l'attenzione della Commissione sull'opportunità di esaminare a fondo anche tale argomento, considerando soprattutto la necessità di potenziare i singoli organismi e di ristabilire un certo equilibrio là dove si siano avuti dei turbamenti. È evidente che noi non potremo non tener conto di tutto quanto è stato detto sulla questione, di tutte le istanze pervenuteci: resta da vedere se il nostro compito dovrà consistere nell'apportare al provvedimento delle vere e proprie modifiche o potrà limitarsi a chiarire quelli che sono il nostro pensiero ed i nostri indirizzi ai fini dell'interpretazione.

Ringrazio i colleghi per l'attenzione prestatami e per avermi posto nella condizione di affrontare la materia ed i problemi ad essa inerenti; problemi che, ripeto, spero possano essere risolti nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Siamo noi a dover ringraziare l'onorevole relatore per l'esposizione compiuta e pacata. Mi auguro che la stessa pacatezza impronti la discussione, in modo che si possa giungere nel più breve tempo possibile al migliore dei risultati.

S P E Z Z A N O . Desidero anzitutto giustificare la mia presenza in questa Commissione e lo faccio ricordando che io fui, insieme con i colleghi Papalia e Lussu, firmatario di un disegno di legge analogo a quello in esame, disegno di legge che fu da noi approvato al termine della passata legislatura e che si arenò poi nell'altro ramo del Parlamento per ragioni di tempo.

Detto questo, esprimo il mio pieno consenso alla pregevole relazione del collega Carelli, che dovrà costituire una seria base per la nostra discussione. Spero ci sarà possibile seguire il suo stesso metodo ed esporre le nostre idee con la sua stessa chiarezza.

Il primo elemento emerso dalla relazione è quello dell'importanza davvero primaria — direi capitale — che il problema della caccia — che pure appare secondario per la generalità dei cittadini — riveste per gli interessati i quali sono non solo i cacciatori, ma i fabbricanti d'armi e di esplosivi, i commercianti di tutto ciò che è inerente alla caccia, gli stessi agricoltori. Nè possiamo tacere, come giustamente osservava il relatore, che gli interessi, e le singole categorie sono spesso contrastanti. E bisogna aggiungere che contrasti di interessi esistono anche nell'interno delle stesse categorie, per cui mai come in questo caso risponde a verità il detto: *tot capita tot sententiae.*

Sono stati appunto i suddetti contrasti e la delicatezza della materia a far sì che il testo unico del 1939 da tutti ritenuto superato ed anacronistico, sia ancora in vigore. Eppure i parlamentari sono stati tanto attivi; infatti, dal 1958 ad oggi, numerose proposte di legge al riguardo sono state presentate e discusse ma senza fortuna. Tale stato di cose spiega anche il motivo della eterogeneità di direttive contenute nel presente disegno di legge, il quale accoglie nello stesso tempo criteri liberistici e riservistici, ed introduce tra l'altro — sia pure molto timidamente — per la prima volta nel nostro Paese il concetto di caccia controllata; concetto cui si ispirano già da tempo tutti gli altri Paesi civili e che dà un grande aiuto al potenziamento e allo sviluppo del turismo.

I colleghi sanno infatti che chi non trova più selvaggina in Italia preferisce dirottare per l'Albania, la Grecia, la Jugoslavia, la Tunisia, l'Ungheria e via dicendo; tutti Paesi, appunto, ove si pratica la caccia controllata.

Ciò premesso, mi sembra che tutto quanto vi era da dire l'abbia detto il relatore. Bisogna solo aggiungere che il provvedimento, nella stesura in cui ci è stato trasmesso, rappresenta un compromesso tra varie direttive, risultando dalla somma di tre disegni di legge presentati alla Camera coi nn. 221, 1211 e 1230; e qui voglio far notare come il primo dei tre non fosse altro che la copia di quello cui ho fatto cenno all'inizio, a firma Papalia, Lussu e Spezzano.

Data la delicatezza della materia, un accordo così unanime rappresenta addirittura un miracolo e può veramente considerarsi un primo passo verso una modifica più organica e più completa della vigente legislazione.

Passiamo ora ad esaminare gli elementi che costituiscono i maggiori contrasti tra le varie categorie; contrasti cui ha già accennato il relatore.

È utile modificare la legislazione vigente o è invece necessaria una soluzione totale del problema attraverso l'elaborazione di una riforma generale? I maggiori giornali tecnici caldeggiano e l'una e l'altra tesi. Il costo della licenza deve essere unico oppure diverso a seconda che l'esercizio si estenda a tutto il territorio o sia invece limitato a qualche comune o provincia? Anche per questo vi sono sostenitori dell'una e dell'altra soluzione. È opportuna o no l'assicurazione obbligatoria? La data di apertura della caccia deve essere unica o non? Deve o non deve essere consentita la caccia primaverile? E qui cade acconcio rilevare come purtroppo su questo argomento il Governo non può vantare un indirizzo sicuro. Due anni fa, chiusa con provvedimento la caccia primaverile, sotto le pressioni dei cacciatori del Mezzogiorno si capitolò assicurando però che quello sarebbe stato il solo ed unico « strappo ». Oggi il sottosegretario Schietroma, succeduto all'onorevole Cattani si trova nelle stesse condizioni: emanato nuovamente il decreto per vietare la caccia primaverile, in presenza di nuove pressioni, ancora una volta, il Governo è stato costretto a « rimangiarsi il provvedimento ».

Chiusa la parentesi, continuiamo l'esame dei punti maggiormente contrastati: devono o no vietarsi i richiami acustici? A proposito di questo problema vorrei ricordare la lettera che il vecchio Gasparotto, quasi moribondo, scrisse al Ministro con la quale appunto chiedeva che non venisse vietato l'uso dei

richiami acustici. Ciò dico perchè anche in questo caso, qualunque soluzione venisse adottata, si finirebbe per accontentare alcuni e scontentare altri.

Deve ammettersi o non la caccia nei fondi chiusi? Il problema indubbiamente è di particolare interesse giuridico per le norme vigenti nel nostro Paese in materia di proprietà privata.

Devono o non mantenersi le riserve? È necessario istituire le riserve sociali? Sono o non adeguate le tasse per le riserve? Le pene stabilite per le infrazioni sono proporzionate ai danni e alla loro gravità? Ognuno di questi interrogativi è causa di lunghe e complesse discussioni..

Anche un'altra questione si presenta di urgente soluzione ed è quella riguardante l'associazione dei cacciatori. Deve essere unica — Federazione italiana della caccia — o se ne possono costituire altre?

Tutti questi problemi, come ho già detto, si prestano alle più svariate e contrastanti soluzioni e intorno ad essi « fiumi » d'inchiostro sono stati versati. Non esistono due giornali sulla caccia (faccio notare che abbiamo una stampa tecnica sulla caccia che fa invidia a quella quotidiana) che si trovino d'accordo su questi problemi.

Cosicchè se volessimo seguire le critiche che sono state fatte e quelle che, certamente, seguiranno, ci vedremmo costretti ad emendare il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e non con modifiche di dettaglio ma con modifiche di fondo. Rischieremmo, così, di scatenare interminabili discussioni che finirebbero per annullare il « miracolo » realizzato nell'altro ramo del Parlamento.

Ma vi è di più, e lo dico solo per dannata ipotesi: se riuscissimo a modificare il disegno di legge, chi potrebbe garantirci che le modifiche verrebbero accolte dalla Camera dei deputati? Non dimentichiamo, colleghi, quanto è accaduto per le altre due proposte da noi approvate all'unanimità. Ed ancora: passando da un ramo all'altro del Parlamento avremmo il tempo sufficiente per concludere? Ricordiamo che le elezioni politiche sono ormai molto vicine.

Per questi motivi la mia parte, pur condividendo alcune delle osservazioni che sono state fatte e ritenendo che il disegno di legge debba considerarsi un primo passo per la riforma della legislazione venatoria, è dell'avviso di approvare senza modifiche il provvedimento.

È opportuno al riguardo considerare che il provvedimento non è soltanto un compromesso fra parlamentari ma è anche un accordo cui hanno partecipato le amministrazioni provinciali, singolarmente e tramite la loro associazione, i comitati della caccia e la Federazione italiana della caccia, organismi che indubbiamente rappresentano la maggioranza dei cacciatori.

La caccia italiana non può più essere lasciata nell'attuale stato di incertezza, stato che è veramente dannoso e che continuerà a creare, come ha già creato, un vero *caos* a proposito della duplice apertura.

Un milione e duecento mila cacciatori ci chiedono, esigono anzi che si superi questo stato veramente critico.

Il giudizio dei cacciatori nei confronti del Parlamento è particolarmente severo. Tralasciando le questioni giuridiche, i cacciatori si domandano come mai il Parlamento, in così lungo tempo, non sia riuscito ancora a modificare una legge ritenuta anacronistica ed in contrasto con le attuali esigenze, e si chiedono per quale ragione i provvedimenti approvati dal Senato vengano insabbiati nella Camera e viceversa.

Il senatore Carelli ha prospettato la necessità di un rinvio dal momento che, a suo avviso, approvare oggi il disegno di legge significherebbe turbare l'esercizio in atto. Faccio osservare che una simile preoccupazione non ha ragion d'essere dal momento che tra il tempo necessario per l'approvazione, quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed i 15 giorni per l'entrata in vigore, si può facilmente prevedere che si arriverà al 1° gennaio prossimo.

Per quanto riguarda l'assicurazione, faccio presente al senatore Carelli, che, secondo un contratto che la Federazione italiana della caccia avrebbe già concordato con una società, si prevede un premio di 500 lire per assicurato, con un importo globale di sei-

cento milioni di lire. A mio avviso, tale premio è tutt'altro che esagerato ove si consideri che ogni anno la caccia provoca numerosissimi incidenti giungendo, a volte, al numero di cento morti e di seicento feriti.

Approvato, come mi auguro, il provvedimento, sarà necessario esercitare una più efficace sorveglianza e favorire la formazione di una più matura coscienza venatoria. A questo scopo faccio istanza al rappresentante del Governo affinchè, attraverso le opportune circolari, vengano impegnate tutte le forze di pubblica sicurezza.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo anno, prima dell'apertura della caccia sono state inviate tutte le lettere necessarie.

S P E Z Z A N O . La mia richiesta, onorevole Sottosegretario, vuole spingervi a fare di più e di meglio.

Lo Stato italiano incassa dai cacciatori da dieci a undici miliardi all'anno per il rilascio del porto d'armi e per le altre tasse connesse alla caccia.

Ora credo non sia fuori luogo chiedere che una congrua parte di questa somma venga restituita ai cacciatori attraverso una maggiore sorveglianza ed azioni di ripopolamento. Del resto qualcosa di simile è già stato fatto per il CONI con gli introiti sugli spettacoli sportivi; non vedo quindi, per quale ragione, non si dovrebbe seguire lo stesso sistema per la categoria che tanto ci sta a cuore.

Concludo dicendo che l'esperienza del passato, la sorte toccata alle due nostre proposte, mi dovrebbero rendere scettico, ed invece voglio avere la certezza più che la speranza che riusciremo ad approvare il disegno di legge.

B O N A F I N I . La mia esperienza venticinquennale in questo campo mi fa sperare di poter essere utile alla soluzione del problema.

Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e devo constatare, purtroppo, che il relatore, senatore Carelli, ha lasciato comprendere che non è sua intenzione prendere una precisa posizione nei riguardi del problema e che il senatore Spezzano è per l'approvazione senza modifiche del testo pervenuto dalla Camera. La mia opinione al riguardo invece è diversa. A mio avviso, infatti, sono necessarie delle scelte. La caccia, nel divenire di tutti questi anni, migliorando le condizioni economiche di taluni ceti della popolazione, ha aumentato o, meglio, ha moltiplicato aritmeticamente il numero dei suoi adepti cosicchè oggi ci troviamo di fronte ad un problema sociale che interessa 1 milione e 200 mila cacciatori. Ora, tanto più il cittadino è costretto alla *routine* giornaliera, tanto più ha bisogno di trovare un'evasione. In altre parole si pone il problema del tempo libero che viene dedicato ad un'attività sportiva la quale, dato il gran numero di chi la esercita, impone delle valutazioni di auto-disciplina che non possono ritrovarsi nel testo unico del 1939 per il semplice motivo che a quell'epoca esse non si ponevano o si ponevano in modo del tutto diverso. Questo in linea generale. In particolare, invece, dobbiamo constatare come il concetto di disciplina e di regolamentazione diventi diverso se riferito al centro-nord o al centro-sud. Infatti il fenomeno dell'inurbamento nelle grandi città (causa prima il passaggio dal sud al nord di moltissime unità) ha accentuato lo squilibrio fra quelli che hanno la possibilità di esercitare la caccia e quelli che tale possibilità non hanno soprattutto in relazione alla disponibilità delle riserve.

Se è vero che il testo unico del 1939 non risponde più alle esigenze del momento è anche vero però che il testo approvato dalla Camera non risolve i principali problemi del settore. D'accordo, il provvedimento rappresenta un compromesso raggiunto dalla XI Commissione della Camera attraverso gli opportuni « sfrondamenti » delle varie proposte, ma ciò non toglie che questo testo unificato sia pieno di contraddizioni. Il mantenimento del diritto alla riserva privata ne è una chiara dimostrazione. Specialmente nel centro-nord via via, per « compromissioni » della burocrazia, le riserve private sono continuamente aumentate ed

hanno finito, addirittura, per « cancellare » anche quei « passaggi », quei corridoi che permettono il transito tra due riserve. Oggi nella zona di Milano vi è una infinità di cartelli che veramente impediscono al cacciatore di evadere dalla giungla di cemento nella quale è stato costretto a muoversi nel corso della settimana. Non è concepibile che per la categoria dei riservisti, per la loro comodità si continuino a sacrificare i terreni migliori. Come dunque risolvere il problema? Non credo che si debba ricorrere a qualcosa di nuovo; basta infatti prendere in considerazione la regolamentazione della caccia quale oggi sopravvive per le provincie di Trento e di Bolzano. Tale regolamentazione trova le sue origini nelle disposizioni che risalgono all'impero austro-ungarico e che permettevano a tutti i cittadini di quel territorio di essere in parità di condizioni e di esercitare la caccia nelle riserve comunali.

Dopo 25 anni di attesa è giusto rispondere in modo preciso alle richieste dei cacciatori. Dobbiamo quindi auspicare l'istituzione di riserve intercomunali dove tutti i cittadini che contribuiscono al loro mantenimento possano esercitare la caccia con l'osservanza dei regolamenti.

Non è quindi pensabile che il Senato accetti « supinamente » il provvedimento trasmessogli dalla Camera perchè questo è pieno di contraddizioni. Si dice infatti di voler salvare la fauna. Perchè allora si ammette la caccia primaverile che è un vero crimine biologico dal momento che gli uccelli vengono uccisi prima ancora che abbiano avuto la possibilità di « fecondare » e per di più senza dar loro nessuna possibilità di scampo, poichè vengono colpiti quando, privi di forze, giungono sulla terra ferma? È necessario che di questo si rendano conto i sostenitori della caccia primaverile. Lo stesso discorso vale anche per la famosa caccia con le reti. Non si può certo chiamare sport l'azione di coloro che, collocati in determinati valichi di collina, con richiami e muniti di reti, attraggono gli uccelli e poi con le mani schiacciano loro il cervello. Questa cosa forse poteva essere giustificata un secolo fa per motivi strettamente alimentari, ma oggi non ha altro valore che quello di un'azione brutale non più tollerabile e aspramente criticata dalle associazioni che tutelano e proteggono la fauna. Perchè la caccia abbia un significato, uno scopo e perchè chi la pratica possa riceverne soddisfazione è necessario, e credo non si possa essere di contrario avviso, che alla possibilità di offesa del cacciatore corrisponda la possibilità di difesa della selvaggina.

Altro problema è quello riguardante le bandite, le zone di ripopolamento e le riserve di caccia. Per quanto riguarda queste ultime è da notare che, data la nuova tecnica di riproduzione, molti proprietari fanno la domanda per la riserva al solo scopo di trarne dei cespiti attraverso il rapido ripopolamento degli animali. A mio avviso, il Ministero dell'agricoltura, che ben conosce quali sono le riserve che attualmente agiscono per scopi speculativi, dovrebbe immediatamente togliere il permesso di riserva a tutti coloro che lo usano per tali scopi.

Auguriamoci dunque che le riserve intercomunali con il tempo finiscano per sostituire quelle private.

Sono inoltre dell'avviso che è necessario aumentare il numero delle bandite soprattutto nell'arco alpino e in quello appenninico, dal momento che vi sono soggetti faunistici che richiedono, per la loro sopravvivenza, zone di « tranquillità ». Nelle zone montane è necessario poi porre delle « riserve controllate » in considerazione del fatto che le difficili condizioni ambientali rendono più lenta la riproduzione rispetto alla pianura.

È necessario che tutti i cittadini abbiano la possibilità di andare a cacciare nelle riserve montane. Con quale diritto una persona che vive in un comune montano può vietare al cacciatore della città di andare a caccia, ad esempio nella zona delle Alpi? Forse che non hanno gli stessi diritti? Anzi, a mio avviso, chi vive in città, nel *caos* che la città comporta, ha più bisogno di esercitare questo sano sport.

Ma passiamo ora ad esaminare il funzionamento della Federcaccia. Durante il periodo fascista la Federazione della caccia

ha creato una organizzazione unitaria e, come sempre accade quando ci sono interessi e privilegi da salvaguardare, questa ha curato solo tali interessi e privilegi dimenticando quelli della moltitudine di coloro che la sovvenzionavano. Così la Federcaccia era diventata « burocratica » nel senso più ampio della parola, venendo meno agli impegni del suo regolamento che imponevano la creazione di condizioni più idonee per l'esercizio della caccia da parte del cittadino. Quello che « restava » era un numero limitato di persone alle quali stava a cuore il mantenimento dei privilegi delle riserve private ed il mantenimento degli interessi nella produzione delle armi.

Si rende quindi necessaria un'organizzazione nazionale che, guardandosi bene dall'assumere la stessa posizione tenuta dalla Federcaccia nel passato, attraverso il suo regolamento si adegui ai problemi del gran numero di cacciatori. La realizzazione di questa organizzazione nazionale è tanto più urgente dal momento che l'ormai prossima, almeno spero, creazione delle Regioni con la loro capacità legislativa anche in materia di caccia, potrebbe delineare il sorgere di tanti « feudi » tra una regione e l'altra in contrasto con lo « stato di diritto ».

A questa organizzazione nazionale chiederemo di porsi all'altezza dei tempi e di dare finalmente una soluzione ai numerosi problemi interessanti un milione e duecentomila cacciatori.

Per quanto riguarda le tassazioni, debbo dire al rappresentante del Governo che è una voce ricorrente che sulle diecimila lire che il cacciatore paga per l'esercizio dello sport venatorio, una grossa *tranche* viene trattenuta dal Ministero, cioè dallo Stato, senza che vi sia un corrispettivo. Pare a me che guardando più in avanti rispetto alla situazione in cui ci troviamo, cioè in previsione dell'attuazione delle Regioni, il Governo dovrebbe preannunciare di devolvere ai nuovi enti la grossa *tranche* che lo Stato oggi si trattiene sulla tassa corrisposta dal cacciatore, affinchè le Regioni a loro volta assolvano ai loro particolari compiti.

In ultimo, onorevoli colleghi, vorrei parlare della questione delle armi. È una questione che forse dispiacerà a quei colleghi rappresentanti della provincia di Brescia dove sono concentrati i produttori di armi, i Beretta, i Franchi, e così via.

Io mi domando e domando a voi come sia concepibile, tenuto conto della povertà del nostro patrimonio faunistico, della diminuzione costante, giorno per giorno, delle zone dove la selvaggina, compresa quella migratoria, possa vivere, consentire che un milione e duecentomila cacciatori possano usare fucili a ripetizione a cinque colpi! Oggi con le nuove leghe di acciaio, con il perfezionamento delle cartucce, delle polveri da sparo, si possono avere fucili molto più leggeri di quelli di vent'anni fa e di agile maneggio. Come non avvertire la necessità di vietare l'uso di fucili automatici a cinque colpi e di lasciare invece il vecchio fucile a due colpi, la doppietta tradizionale, che costituisce per se stessa una garanzia per il patrimonio faunistico? L'arma a due colpi costituisce, infatti, oggi più di ieri, un elemento di equilibrio tra la passione della caccia e la doverosa protezione della selvaggina. Colleghi, quando si sente parlare in certe zone del delta del Po non più di tirare diritto, ma di fare uno sbarramento di fuoco e si sparano 400 cartucce a persona in un solo giorno, ciò significa, praticamente, che si vuole la distruzione sistematica della selvaggina migratoria e di quella stanziale. Vedrei di concedere l'uso del fucile a più di due colpi là dove il potenziale faunistico dipende dal volere di una o più persone, per cui l'uso di tale fucile può essere concesso per le riserve private.

In questo disegno di legge c'è una differenza irrisoria, ridicola direi, tra la tassazione della doppietta e quella del fucile a cinque colpi, forse allo scopo di favorire l'industria delle armi, ma contraddicendo certo a quello che è, direi, il motivo primario cui si ispira il disegno di legge: la difesa della fauna con la regolamentazione dell'esercizio della caccia. Questo mi sembra che sia talmente evidente da non richiedere altre parole.

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo che se vogliamo tener conto dell'impegno messo nel passato dal Senato nella

trattazione di questo tema, oggi diventato ancor più importante, uno dei temi sociali più scottanti, dobbiamo fare in modo che si adotti una regolamentazione adeguata alle esigenze del tempo e che il cacciatore possa esercitare il suo sport in adeguate riserve, come avviene del resto in molti altri Paesi occidentali ed orientali. Poc'anzi il collega Spezzano parlava della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Jugoslavia. Io parlo dell'Inghilterra e della Germania occidentale. Perchè questi Paesi ancora dispongono di un patrimonio faunistico rilevante? Perchè le loro regolamentazioni si basano su questi presupposti.

Signor Presidente, perdoni il calore con il quale insisto. Io avevo a suo tempo dato qualche modesto suggerimento, insieme all'amico senatore Schietroma, al ministro Ferrari Aggradi. Non vorrei che il Ministro in carica avesse troppe perplessità, ma vorrei invece che avvertisse la necessità urgente di una regolamentazione dell'esercizio della caccia adeguata ad un progredito livello sociale, che sia di sicura protezione della selvaggina e che insieme soddisfi l'appassionato della caccia!

P R E S I D E N T E . Avendo avuto sollecitazioni per l'esame di alcuni disegni di legge in sede consultiva, propongo di rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari